



Le presenti condizioni di assicurazione non costituiscono il contratto tra il contraente e la Compagnia di assicurazione. Sono consegnate in fase precontrattuale, ai fini della valutazione del prodotto assicurativo da parte degli assicurandi. Pertanto, queste condizioni non devono essere sottoscritte dall'assicurando che le riceva.

LegalGuard

Polizza di Tutela Legale per il Professionista

Le presenti condizioni di assicurazione non costituiscono il contratto tra il contraente e la Compagnia di assicurazione. Sono consegnate in fase precontrattuale, ai fini della valutazione del prodotto assicurativo da parte degli assicurandi. Pertanto, queste condizioni non devono essere sottoscritte dall'assicurato che le riceve.

DEFINIZIONI

Assicurato Contraente e colui a favore del quale opera il contratto di assicurazione

Arbitrato È una procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti possono adire per definire una controversia o evitarne l'insorgenza.

Contraente Chi stipula il contratto di assicurazione

Contratto Il contratto di assicurazione

Dipendente

- qualsiasi persona che si trova alle dirette dipendenze del Contraente e quindi sia a questo collegata da un rapporto di impiego;
- qualsiasi persona estranea al Contraente ma inserita a qualsiasi titolo direttamente o indirettamente nell'apparato organizzativo del Contraente stesso e quindi sia a questo collegata da un rapporto di servizio;
- qualsiasi persona che è collegata al Contraente in forza di un mandato e che partecipi alle attività istituzionali dello Assicurato stesso;

Durata del Contratto il periodo che ha inizio e termine alle date fissate nel frontespizio di Polizza.

Indennizzo la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.

Massimale La somma entro la quale la Società risponde per ogni sinistro

Periodo di Assicurazione corrisponde a ciascuna annualità della Durata del Contratto, distinta dalla precedente e dalla successiva annualità. Il primo Periodo di Assicurazione ha effetto alla data e all'ora d'inizio della Durata del Contratto.

Polizza Il documento che prova il contratto di assicurazione

Premio Il corrispettivo dovuto alla Società a fronte del rischio assunto in garanzia

Società AIG Europe Limited – Rappresentanza Generale per l'Italia

Sinistro: la richiesta fatta dall'Assicurato alla Società di assumersi gli oneri delle Spese Legali relativamente a qualsiasi azione processuale intrapresa dall'Assicurato che non sia altrimenti esclusa dalla presente polizza.

Spese legali (1) onorari, spese ed esborsi ragionevolmente sostenuti dall'assicurato con approvazione per iscritto dell'Ufficio Sinistri;

(2) spese legali sostenute da terzi che l'Assicurato sia tenuto a pagare a seguito di sentenza del tribunale o di procedimenti legali o che l'Assicurato accetti di pagare previo accordo per iscritto dell'Ufficio Sinistri, escludendo tuttavia qualsiasi spesa legale che l'Assicurato debba pagare a seguito di sentenza di condanna di un tribunale penale per condotta dolosa

Ufficio sinistri l'ufficio che si occupa della gestione dei Sinistri della presente Polizza in nome e per conto della Società, alla quale deve pervenire qualsivoglia notifica di Sinistro ed a cui debbono essere comunicate le richieste di risarcimento. Indirizzo a cui comunicare le *Richieste di risarcimento* e le circostanze:

IGS srl
via Ligabue, 2
04100 Latina
Italia
p.iva 0194371059

Le presenti condizioni di assicurazione non costituiscono il contratto tra il contraente e la Compagnia di assicurazione. Sono consegnate in fase precontrattuale, ai fini della valutazione del prodotto assicurativo da parte degli assicurandi. Pertanto, queste condizioni non devono essere sottoscritte dall'assicurando che le riceva.

1. DISPOSIZIONI CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona Fede

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo*, nonché la stessa cessazione del *contratto* (artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.)

Si precisa tuttavia che qualsiasi errore e/o omissione non intenzionale od involontaria dell'*assicurato*, non pregiudicheranno questo *contratto*, sempreché tali errori od omissioni siano avvenute in buona fede.

Art. 2 – Dichiarazioni dell'Assicurato –Variazioni o comunicazioni

Le dichiarazioni e le informazioni rese dall'Assicurato costituiscono la base del presente contratto e ne fanno parte integrante a tutti gli effetti.

Le variazioni o modificazioni della *polizza* devono risultare da atto scritto.

Tutte le comunicazioni dell'Assicurato devono essere fatte con lettera raccomandata o telefax all'indirizzo della *Società*; così come ogni comunicazione della *Società* deve essere fatta con lettera raccomandata o telefax all'indirizzo dell'Assicurato o della Spett.le Broker.

Art. 3 – Altre assicurazioni/Indennizzo

L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di *sinistro*, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).

Salvo diversa disposizione di legge, l'Assicurazione fornita dalla presente Polizza coprirà soltanto la parte eccedente ogni autoassicurazione o altra assicurazione valida e applicabile e ciò fino a concorrenza del *Massimale* stabilito in questa Polizza e ferme le franchigie eventualmente indicate in Frontespizio.

Art. 4 – Pagamento del premio

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in *polizza* se il *premio* e la prima rata di *premio* sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Art. 5 – Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 6 – Aggravamento del rischio

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio di cui all'Art. 1898 C.C. non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo*, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione.

Art. 7 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il *premio* o le rate di *premio* successive alla comunicazione dell'Assicurato (Art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 8 – Obblighi dell'Assicurato in caso di *sinistro*

In caso di *sinistro*, l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Ufficio *sinistri* entro il termine massimo di 10 (dieci) giorni dalla data in cui si è verificato il *sinistro* stesso o l'*assicurato* ne sia venuto a conoscenza.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo* (Art. 1915 C.C.).

Art. 9 – Pagamento dell'*indennizzo*

Valutato il danno, verificata l'operatività della garanzia e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'*indennizzo*.

Art. 10 – Disdetta in caso di *sinistro*

Dopo ogni *sinistro* denunciato a termini di Polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'*indennizzo*, la Società può recedere dall'Assicurazione con preavviso di 30 giorni dandone comunicazione mediante lettera raccomandata; il recesso da parte della Società ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione. In caso di recesso

Le presenti condizioni di assicurazione non costituiscono il contratto tra il contraente e la Compagnia di assicurazione. Sono consegnate in fase precontrattuale, ai fini della valutazione del prodotto assicurativo da parte degli assicurandi. Pertanto, queste condizioni non devono essere sottoscritte dall'assicurando che le riceva.

esercitato dalla *Società*, entro 15 giorni dalla data di efficacia dello stesso la *Società* rimborsa la parte di *Premio* netto relativa al periodo di rischio non corso.

Il pagamento dei Premi venuti a scadere dopo la denuncia del *sinistro* e il rilascio della relativa quietanza non potranno essere interpretati come rinuncia della *Società* ad avvalersi della facoltà di recesso.

Art. 11 – Durata dell'Assicurazione

A parziale deroga dell'articolo 1899 c.c. l'*assicurazione* ha la durata di un anno come indicato nel frontespizio di *polizza*. In mancanza di disdetta, spedita mediante lettera raccomandata entro e non oltre 30 giorni prima del termine del *Periodo di validità della polizza* indicato nel frontespizio di *polizza*, l'*Assicurazione* di durata non inferiore ad un anno si rinnoverà tacitamente di anno in anno.

Il tacito rinnovo non sarà operante nei casi in cui:

- 1) durante il *Periodo di validità della polizza* venissero notificate dall'*Assicurato* *Circostanze* e/o *Richiesta di risarcimento* all'*Assicuratore*;**
- 2) il fatturato consuntivo dichiarato dall'*Assicurato* nel questionario assuntivo all'atto della sottoscrizione della presente *polizza* risulti aumentato oltre il 20%;**

Per i casi sopraindicati, l'*Assicurato* dovrà darne immediata comunicazione all'*Assicuratore* inviando un nuovo questionario assuntivo, sulla base della quale l'*Assicuratore* valuterà i termini del rinnovo.

Art. 12 – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'*Assicurazione* sono a carico dell'*Assicurato*.

Art. 13 – Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede la *Società*.

Art. 14 – Diritto di surrogazione.

La *Società* è surrogata, fino alla concorrenza dell'*indennizzo* liquidato, in tutti i diritti di rivalsa dell'*Assicurato*.

Art. 15 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legislazione italiana.

Art. 16 – Tasse ed Imposte

Le spese di bollo, tasse e imposte dipendenti dal presente contratto sono a carico del Contraente, anche se il loro pagamento sia stato anticipato dalla *Società*.

2. DISPOSIZIONI CHE REGOLANO LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

Art. 17 - Libera scelta del Legale

L'*Assicurato* ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, iscritto presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo alla *Società* contestualmente alla denuncia del *Sinistro*.

Se l'*Assicurato* sceglie un legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente, la *Società* garantirà gli onorari del domiciliatario, con il limite della somma di € 3.500,00. Tale somma è compresa nei limiti del massimale indicato nel frontespizio di *Polizza*.

La scelta del legale fatta dall'*Assicurato* è operante fin dalla fase stragiudiziale, ove si verifichi una situazione di conflitto di interessi con la *Società*.

Se l'*Assicurato* non fornisce tale indicazione, la *Società* lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'*Assicurato* non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'*Assicurato* deve conferire mandato.

L'*Assicurato* ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la *Società*.

Art. 18 – Gestione del Sinistro

Ricevuta la denuncia del *sinistro*, l'Ufficio sinistri si adopera per gestire la fase stragiudiziale, in nome e per conto della *Società*, ed a svolgere ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. Ove ciò non riesca, se le

Le presenti condizioni di assicurazione non costituiscono il contratto tra il contraente e la Compagnia di assicurazione. Sono consegnate in fase precontrattuale, ai fini della valutazione del prodotto assicurativo da parte degli assicurandi. Pertanto, queste condizioni non devono essere sottoscritte dall'assicurando che le riceva.

pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e purché il valore in lite sia superiore a € 500,00 e comunque in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, l'Ufficio sinistri trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell'Articolo 17.

Per ogni stato della vertenza e grado del giudizio, gli incarichi ai periti devono essere preventivamente concordati con la Società. Allo stesso modo, per le fasi giudiziali successive a quella già autorizzata, anche gli incarichi ai legali devono essere preventivamente concordati con la Società, sempre che le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo; agli stessi l'Assicurato rilascerà le necessarie procure.

L'Assicurato, senza preventiva autorizzazione della Società, non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, che comporti oneri a carico della Società. Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l'Assicurato di preventiva richiesta di benestare - i quali verranno ratificati dalla Società, che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell'operazione.

La Società non è responsabile dell'operato di legali e periti.

Art. 19 – Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- informare immediatamente l'Ufficio Sinistri in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

Art. 20 – Informativa sui sinistri

La Società si obbliga a fornire dettagliato resoconto riguardo ai sinistri denunciati, liquidati e/o riservati e/o archiviati senza seguito, relativamente al periodo assicurativo intercorso, a semplice richiesta del Contraente ed entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della stessa.

Art. 21 – Controversie ed Arbitrato

In caso di disaccordo tra l'Assicurato e la Società in merito alla gestione del sinistro, a ricorsi al tribunale di grado superiore, a divergenze circa l'interpretazione della polizza, la decisione spetterà ad un arbitro, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, salvo il caso di esito totalmente favorevole per l'Assicurato.

La Società rimborserà soltanto le somme sostenute in quanto Spese Legali al fine di indennizzare l'Assicurato per Sinistri o procedure legali approvate. Le Spese Legali sostenute per la normale presentazione o amministrazione dell'attività o delle spese dell'Assicurato, che sarebbero state sostenute nel normale corso dell'attività esercitata dall'Assicurato non faranno parte dell'indennizzo della presente polizza.

Qualora l'Assicurato decida di procedere con la pretesa al risarcimento danni o con procedure legali non approvate dall'Ufficio Sinistri a causa dell'assenza di prospettive ragionevoli e l'Assicurato ottenga esito positivo in tale tentativo di pretesa di risarcimento e/o procedure legali, la Società accetterà di pagare le Spese Legali sostenute successivamente al diniego da parte dell'Ufficio Sinistri dell'approvazione, soggetto ai termini, condizioni e limitazioni della presente polizza.

Ai sensi della presente clausola, si intende per esito positivo un ordine di pagamento o accordo a pagare almeno il 50% delle Spese Legali sostenute a favore dell'Assicurato o un'assoluzione dell'Assicurato o una conclusione per cui nessuna ulteriore imposta è dovuta o una conclusione per cui non siano state riscontrate violazioni di qualsiasi regolamento.

Art. 22 – Recupero di Somme

Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.

Spettano invece alla Società, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

3. DISPOSIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE

Le presenti condizioni di assicurazione non costituiscono il contratto tra il contraente e la Compagnia di assicurazione. Sono consegnate in fase precontrattuale, ai fini della valutazione del prodotto assicurativo da parte degli assicurandi. Pertanto, queste condizioni non devono essere sottoscritte dall'assicurando che le riceva.

Art. 23 – Oggetto della Assicurazione

La Società assume a proprio carico, fino alla concorrenza del massimale indicato nel Frontespizio, le *Spese legali* come definite, compreso l'Accertamento Tecnico Preventivo (A.T.P.), il Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU), il Consulente Tecnico di Parte (CTP) che dovessero essere sostenute dall'Assicurato per tutelare i propri diritti e interessi a seguito di fatti connessi all'attività dichiarata in polizza.

La copertura è prestata a condizione che l'Assicurato sia in possesso delle regolari autorizzazioni ed iscrizioni previste dalla legge per l'esercizio della attività professionale dichiarata in polizza.

La garanzia è prestata anche a favore dei dipendenti dell'Assicurato iscritti a libro matricola e dei familiari che con lui collaborano all'esercizio dell'attività dichiarata in polizza.

Art. 24 – Procedure Legali incluse in copertura

La Polizza si intende operante per:

- a) la **difesa penale per delitti colposi e contravvenzioni**. La Polizza è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato. Si intendono compresi i procedimenti penali per delitti colposi e per le contravvenzioni derivanti da violazioni in materia fiscale e amministrativa.
- b) la **difesa in procedimenti penali per delitti dolosi**, anche se conseguenti ad inadempimenti in materia fiscale, amministrativa, tributaria, purché l'Assicurato venga prosciolto o assolto con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo (art. 530 comma 1 Cod. Proc. Pen.) o in caso di archiviazione per infondatezza di reato; sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. La Società rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato fermo restando l'obbligo per l'Assicurato di denunciare il Sinistro nel momento in cui ha inizio il procedimento penale.
- c) l'**esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o a cose** subiti per fatti illeciti di terzi nello svolgimento dell'attività professionale descritta nel frontespizio di Polizza.

- d) Le **richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi**. La Polizza è operante anche nel caso in cui esista apposita assicurazione di responsabilità civile ad integrazione e dopo esaurimento per spese di resistenza e soccombenza ai sensi articolo 1917 CC. Inoltre la Società garantisce le spese legali necessarie per l'eventuale citazione in giudizio della compagnia che assicura la responsabilità civile con il limite massimo di € 2.500,00. Si intendono escluse le altre spese di difesa.

e) “Pacchetto Sicurezza”: D. Lgs 81/2008:

Le garanzie vengono prestate al *Contraente* a tutela dei diritti dei propri in relazione al D.Lgs. 494/96, le garanzie vengono prestate al *Contraente* a tutela dei diritti dei propri *dipendenti*, in qualità di: Responsabile dei lavori, Coordinatore per la progettazione, Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, Committente dei lavori.

Le garanzie valgono nei casi di contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui ai decreti sopra citati e delle altre disposizioni normative e/o regolamentari in materia di prevenzione, sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro a condizione che l'Assicurato sia in regola con gli adempimenti in materia, per:

1. **la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni;**
2. **l'opposizione e/o impugnazione** avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato in misura non inferiore a Euro 500,00. La Società provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione dell'opposizione/impugnazione qualora l'Assicurato faccia pervenire all'Ufficio Sinistri il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso.

A maggiore precisazione i suelencati assicurati sono garantiti se ed in quanto dipendenti del *Contraente* con eccezione dei Legali Rappresentanti.

f) Tutela della Privacy (D. Lgs. 196/03)

Le garanzie vengono prestate a favore dell'Assicurato a tutela dei diritti del Titolare del trattamento e del Responsabile/i del trattamento a condizione che il Titolare del trattamento abbia provveduto alla notificazione all'Autorità Garante ai sensi e per gli effetti di legge.

Le garanzie valgono per le spese sostenute dagli Assicurati relativamente ai Sinistri che siano connessi allo svolgimento degli incarichi/ruoli di cui sopra, affidati dal *Contraente* su espressa delega scritta, per:

- I. **la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni;**
- II. **la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi**, purché gli Assicurati vengano prosciolti o assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo (art. 530 comma 1, Cod. Proc.Pen.); sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio il procedimento penale, la Società rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato;

Le presenti condizioni di assicurazione non costituiscono il contratto tra il contraente e la Compagnia di assicurazione. Sono consegnate in fase precontrattuale, ai fini della valutazione del prodotto assicurativo da parte degli assicurandi. Pertanto, queste condizioni non devono essere sottoscritte dall'assicurando che le riceva.

- III. la **difesa nei procedimenti civili e/o dinanzi al Garante**; sono comprese altresì le opposizioni al Tribunale del luogo ove risiede il Titolare. Qualora sussista copertura di Responsabilità Civile, la presente garanzia opererà solo dopo che risultino adempiuti, ai sensi dell'Art. 1917 Cod. Civ., gli obblighi dell'Assicuratore di Responsabilità Civile.

g) Decreto Legislativo 231/2001:

Laddove applicabile, se il *Contraente* dovesse essere condannato o sanzionato perché sprovvisto di adeguato modello Preventivo di Organizzazione, la *Polizza* si estende alla predisposizione delle misure utili per l'eliminazione delle carenze organizzative e ai fini dell'esenzione delle sanzioni interdittive.

Tale estensione di *Polizza* è prestata nel limite di € 2.500,00 per sinistro ed è compreso nel *Massimale* di *Polizza* indicato nel frontespizio di *Polizza*.

h) Pacchetto Ordini Professionali:

La garanzia viene prestata a favore del Contraente qualora debba presentare opposizione ad una violazione di norme, leggi o regolamenti contestati da parte del proprio ordine professionale. La tutela vale anche per l'impugnazione del provvedimento sanzionatorio innanzi al giudice ordinario di primo grado.

Le presenti condizioni di assicurazione non costituiscono il contratto tra il contraente e la Compagnia di assicurazione. Sono consegnate in fase precontrattuale, ai fini della valutazione del prodotto assicurativo da parte degli assicurandi. Pertanto, queste condizioni non devono essere sottoscritte dall'assicurando che le riceve.

Art. 25 – Esclusioni

La garanzia non è operante per le controversie:

- a) derivanti da fatto doloso dell'Assicurato, salva l'ipotesi di assoluzione con sentenza passata in giudicato;
- b) derivanti dalla circolazione di veicoli o natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria, di proprietà o condotti dall'Assicurato;
- c) inerenti al recupero di crediti;
- d) relative a rapporti tra soci, amministratori, associati quando il Contraente è una società di persone, di capitali o uno studio associato;
- e) di natura contrattuale nei confronti della Società salvo quanto diversamente indicato;
- f) nei confronti di enti pubblici di previdenza e assistenza obbligatoria in merito agli adempimenti in materia assicurativa e previdenziale;
- g) relative a sinistri causati da esplosione o da emanazione di calore o da radiazione provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- h) di diritto amministrativo, fiscale e tributario;
- i) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge salvo quelle derivanti da rischi connessi alla normale attività professionale;
- l) derivanti da vertenze sindacali e/o di lavoro, salvo quanto previsto alla lettera d) dei "Rischi Assicurati";
- m) derivanti dall'attività di revisore dei conti di società di persone, di capitali e/o Enti o altro incarico che esuli dall'attività professionale dichiarata in polizza;
- n) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- o) fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;

Art. 26 –Retroattività - Inizio e termine della garanzia

Il *Contratto* è operante anche per i fatti posti in essere nei **3 (tre) anni** antecedenti la data di continuità indicata nel frontespizio di *Polizza*, cioè esclusivamente in base al presupposto che la conoscenza dell'evento comportante responsabilità sia avvenuta successivamente alla stipula della *Polizza*.

Qualora nel periodo precedente la data di effetto del presente *Contratto* sia stata operante a favore degli *Assicurato* altra polizza di Tutela Legale, la presente assicurazione vale in secondo rischio rispetto a suddetta polizza per i casi in cui quest'ultima preveda, a termini di contratto, la prestazione della garanzia.

Ai fini della presente estensione retroattiva dell'assicurazione, agli effetti di quanto disposto agli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, il *Contraente* dichiara di non aver ricevuto alcuna notizia in ordine a comportamenti degli *Assicurati* - e di non essere a conoscenza di situazioni - che possano far supporre il sorgere di una controversia per fatto imputabile agli *Assicurati* stessi.

Art. 27 – Garanzia Postuma

Il *Contratto* è sì operante per i *sinistri* denunciati alla *Società* successivamente alla cessazione della *Polizza* fino ad un massimo di **2 (due) anni**, a condizione che i *sinistri* siano afferenti ad atti o comportamenti posti in essere nel *Periodo di Assicurazione* indicato nel frontespizio di polizza.

Le garanzie restano operanti sino a completa definizione di ciascun *Sinistro*, indipendentemente dalla durata dei relativi procedimenti e quindi, eventualmente, anche oltre i termini della garanzia postuma di cui al precedente comma.

Si intendono inclusi anche gli eventuali successivi gradi di giudizio, che saranno perciò attivabili – e coperti anch'essi da garanzia assicurativa – indipendentemente dai termini temporali suddetti.

Art. 28 – Massimale

Si applica l'opzione di Massimale richiamato espressamente in polizza in via esclusiva.

- Opzione n. 1 - Aggregato

Relativamente all'attività professionale indicata nel frontespizio di polizza, il *Contratto* è prestato fino alla concorrenza del *Massimale* stabilito nel frontespizio di polizza per ciascun *Sinistro* e annualmente in aggregato, indipendentemente dal numero di *Sinistri* notificati all'*Assicurato* durante lo stesso periodo di assicurazione. In ogni caso il massimo esborso per la *Società* non potrà superare, per la totalità degli *Assicurati* e per anno assicurativo, la somma indicata all'articolo 5 del Frontespizio di polizza.

In caso di corresponsabilità tra più *Dipendenti* nello stesso *Sinistro*, la *Società* risponderà fino e non oltre il limite di *Massimale* stabilito nel frontespizio di Polizza per *Periodo Assicurazione*.

- Opzione n. 2 - Indipendente

Relativamente all'attività professionale indicata nel frontespizio di polizza, il *Contratto* è prestato fino alla concorrenza del

Le presenti condizioni di assicurazione non costituiscono il contratto tra il contraente e la Compagnia di assicurazione. Sono consegnate in fase precontrattuale, ai fini della valutazione del prodotto assicurativo da parte degli assicurandi. Pertanto, queste condizioni non devono essere sottoscritte dall'assicurando che le riceva.

Massimale stabilito nel frontespizio di polizza per ciascun Sinistro e indipendentemente dal numero dei Sinistri notificati dall'Assicurato durante lo stesso periodo di Assicurazione.

In caso di corresponsabilità tra più Dipendenti nello stesso Sinistro, la Società risponderà fino e non oltre il limite di Massimale stabilito nel frontespizio di Polizza per Periodo Assicurazione.

Art. 29 – Estensione territoriale

Il Contratto vale per i sinistri che insorgono e devono essere trattati in Europa.

Resta comunque inteso che il Contratto è regolato dalle leggi della Repubblica Italiana, alle quali si dovrà fare riferimento per l'interpretazione della Polizza.

Art. 30 – Anticipo spese

La Società potrà anticipare, dietro presentazione dei relativi giustificativi, fino alla somma di Euro 4.500 per evento. Gli anticipi delle spese sostenute dall'Assicurato verranno riconosciuti anche sui Sinistri per i quali è possibile stabilire solo dopo la pronuncia di sentenza passata in giudicato se essi rientrano in garanzia.

L'Assicurato si impegna, nei confronti della Società, a restituire a quest'ultima quanto da questa anticipato, qualora la sentenza passata in giudicato abbia accertato una delle ipotesi di esclusione di copertura previste dal contratto.

Con riferimento ai procedimenti penali per delitti dolosi, la Società richiederà il rimborso delle spese eventualmente anticipate in ogni grado di giudizio qualora lo stesso si concluda con sentenza diversa da assoluzione, proscioglimento derubricato a reato colposo, decreto di archiviazione per infondatezza della "notitia criminis".

Art. 31 – Sinistri in serie

In caso di Sinistri in serie, ossia risalenti tutti a una stessa causa provocatrice di Danni a più persone, la data in cui ha luogo il primo Sinistro regolarmente denunciato alla Società sarà considerata come data di tutti i successivi Sinistri, seppur notificati all'Assicurato in epoche diverse e successive e anche dopo la data di cessazione di questo Contratto.

Art. 32 – Insorgenza del caso assicurativo

Fermo restando quanto sancito all'Art. 26 e all'Art. 27 del testo di polizza, per inizio del caso assicurativo si intende:

- per il recupero di danni extracontrattuali: il momento del verificarsi dell'evento che ha originato il diritto al risarcimento;
- per tutte le restanti ipotesi: il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare le norme di legge o di contratto.

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.

L'assicurazione non ha luogo per i sinistri insorgenti da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della stipulazione del contratto, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fossero già state chieste da uno degli stipulanti.

In caso di vertenza tra più Assicurati, nell'ambito dello stesso contratto, l'assicurazione verrà prestata unicamente a favore del Contraente.

Art. 33 – Interpretazione del contratto

Si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

Le presenti condizioni di assicurazione non costituiscono il contratto tra il contraente e la Compagnia di assicurazione. Sono consegnate in fase precontrattuale, ai fini della valutazione del prodotto assicurativo da parte degli assicurandi. Pertanto, queste condizioni non devono essere sottoscritte dall'assicurando che le riceva.

CONDIZIONI PARTICOLARI "PLATINUM"

Le presenti Condizioni Particolari sono valide solo se espressamente richiamate nel frontespizio di polizza

Art. A – Estensione vertenze con il datore di lavoro

Il *Contratto* è operante anche per la tutela dei diritti dell'*Assicurato* in qualità di lavoratore subordinato o parasubordinato, qualora debba sostenere vertenze nascenti dal suo contratto di lavoro, compresa l'eventuale azione di rivalsa che il datore di lavoro intenda esercitare nei suoi confronti per ottenere il risarcimento di quanto pagato a terzi.

Art. B – Estensione per le spese di resistenza a PRIMO rischio

Il *Contratto* è operante anche nel caso in cui la polizza di Responsabilità Civile verso terzi, pur essendo regolarmente esistente, non possa essere attivata in quanto non operante nella fattispecie in esame: la presente garanzia opera in primo rischio. Resta fermo che la Società si riserva di chiedere in qualsiasi momento l'esibizione della polizza di Responsabilità Civile verso terzi; in mancanza di esibizione della polizza, la presente garanzia non sarà operante.

Art. C - Estensione per Responsabilità contrattuali

Il *Contratto* è operante anche per la tutela dei diritti del Contraente nell'ambito dell'attività dichiarata in polizza, qualora debba sostenere vertenze per:

1. controversie contrattuali con i fornitori per inadempienze, proprie o di controparte, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi;
2. controversie individuali di lavoro con soggetti identificati nel Libro Unico del Lavoro;
3. controversie, incluse quelle relative alla locazione e al diritto di proprietà e altri diritti reali, riguardanti gli immobili identificati in polizza ove viene svolta l'attività;

LE ESTENSIONI DI CUI SOPRA VENGONO PRESTATE CON I SEGUENTI SOTTOLIMITI:

Art. A Estensione vertenze con il datore di lavoro

Nessun sottolimito

Art. B – Estensione per le spese di resistenza a PRIMO rischio

Tale estensione di garanzia si intende operante con il limite del 50% del massimale indicato nel frontespizio di polizza.

Art. C - Estensione per Responsabilità contrattuali

Tale estensione di garanzia si intende operante con il limite del 40% del massimale indicato nel frontespizio di polizza

Le presenti condizioni di assicurazione non costituiscono il contratto tra il contraente e la Compagnia di assicurazione. Sono consegnate in fase precontrattuale, ai fini della valutazione del prodotto assicurativo da parte degli assicurandi. Pertanto, queste condizioni non devono essere sottoscritte dall'assicurando che le riceva.

CONDIZIONI PARTICOLARI "DIAMOND"

Le presenti Condizioni Particolari sono valide solo se espressamente richiamate nel frontespizio di polizza

Art. A – Estensione vertenze con il datore di lavoro

Il *Contratto* è operante anche per la tutela dei diritti dell'*Assicurato* in qualità di lavoratore subordinato o parasubordinato, qualora debba sostenere vertenze nascenti dal suo contratto di lavoro, compresa l'eventuale azione di rivalsa che il datore di lavoro intenda esercitare nei suoi confronti per ottenere il risarcimento di quanto pagato a terzi.

Art. B – Estensione per le spese di resistenza a PRIMO rischio

Il *Contratto* è operante anche nel caso in cui la polizza di Responsabilità Civile verso terzi, pur essendo regolarmente esistente, non possa essere attivata in quanto non operante nella fattispecie in esame: la presente garanzia opera in primo rischio. Resta fermo che la Società si riserva di chiedere in qualsiasi momento l'esibizione della polizza di Responsabilità Civile verso terzi; in mancanza di esibizione della polizza, la presente garanzia non sarà operante.

Art. C – Estensione per Responsabilità contrattuali

Il *Contratto* è operante anche per la tutela dei diritti del Contraente nell'ambito dell'attività dichiarata in polizza, qualora debba sostenere vertenze per:

1. controversie contrattuali con i fornitori per inadempienze, proprie o di controparte, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi;
2. controversie individuali di lavoro con soggetti identificati nel Libro Unico del Lavoro;
3. controversie, incluse quelle relative alla locazione e al diritto di proprietà e altri diritti reali, riguardanti gli immobili identificati in polizza ove viene svolta l'attività;

LE ESTENSIONI DI CUI SOPRA VENGONO PRESTATE CON I SEGUENTI SOTTOLIMITI:

Art. A Estensione vertenze con il datore di lavoro

Nessun sottolimito, 100% del massimale indicato in Frontespizio

Art. B – Estensione per le spese di resistenza a PRIMO rischio

Nessun sottolimito, 100% del massimale indicato in Frontespizio

Art. C - Estensione per Responsabilità contrattuali

Nessun sottolimito, 100% del massimale indicato in Frontespizio

Le presenti condizioni di assicurazione non costituiscono il contratto tra il contraente e la Compagnia di assicurazione. Sono consegnate in fase precontrattuale, ai fini della valutazione del prodotto assicurativo da parte degli assicurandi. Pertanto, queste condizioni non devono essere sottoscritte dall'assicurato che le riceva.

CLAUSOLE DA APPROVARE ESPLICITAMENTE PER ISCRITTO

Agli effetti degli articoli 1322, 1341 e 1342 C.C. l'Assicurato dichiara di aver preso atto che questo è un contratto di assicurazione nella forma «claims made» quale temporalmente delimitata nelle condizioni di questa polizza e di approvare specificatamente i disposti contenuti nei seguenti articoli delle condizioni stesse :

- Art. 3 – Altre assicurazioni/Indennizzo
- Art. 8 – Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro
- Art. 10 – Disdetta in caso di Sinistro
- Art. 11 – Durata della Assicurazione
- Art. 21 – Controversie ed Arbitrato
- Art. 25 – Esclusioni
- Art. 26 – Retroattività – Inizio e Termine della garanzia
- Art. 27 – Garanzia Postuma
- Allegato 1 – Condizioni Aggiuntive “PLATINUM”
- Allegato 2 – Condizioni Aggiuntive “DIAMOND”